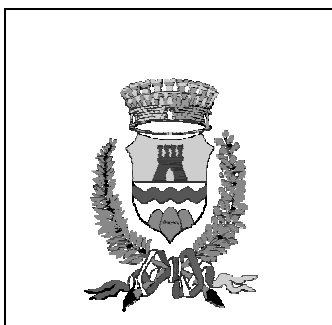




COMUNE DI OMEGNA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

(Lg. 27/12/2013, n. 147)

Adottato con Deliberazione C.C. n. 23 del 29/04/2014
Novellato con Deliberazione C.C. n. 79 del 26/11/2014
Novellato con Deliberazione C.C. n. 34 del 10/06/2015
Novellato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29/07/2015

Indice

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

- Art. 1.A - Oggetto del Regolamento
- Art. 2.A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3.A - Riscossione
- Art. 4.A - Dichiarazione
- Art. 5.A - Versamenti
- Art. 6.A - Accertamento
- Art. 7.A - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 8.A - Entrata in vigore

CAPITOLO B - I.M.U.

- Art. 1.B - Oggetto
- Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 3.B - Aree fabbricabili
- Art. 4.B - Esenzioni
- Art. 5.B - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali e terreni agricoli
- Art. 6.B - Equiparazione all'abitazione principale
- Art. 7.B - Riduzioni
- Art. 8.B - Modalità di versamento
- Art. 9.B - Attività di controllo e rimborsi
- Art. 10.B - Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
- Art. 11.B - Mancato accatastamento degli immobili

CAPITOLO C - TA.S.I.

- Art. 1.C - Oggetto
- Art. 2.C - Presupposto del tributo
- Art. 3.C - Soggetti passivi
- Art. 4.C - Base imponibile
- Art. 5.C - Aliquote
- Art. 6.C - Servizi indivisibili
- Art. 7.C - Modalità versamento
- Art. 8.C - Riduzioni

CAPITOLO D - TA.RI.

- Art. 1.D – Oggetto
- Art. 2.D – Presupposto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
- Art. 3.D - Soggetti passivi
- Art. 4.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
Art. 6.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati
Art. 7.D - Determinazione della base imponibile
Art. 8.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 9.D - Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 10.D - Piano finanziario
Art. 11.D - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 12.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 13.D - Obbligazione tributaria
Art. 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 15.D - Rifiuti assimilati avviati al riciclo
Art. 16.D - Riduzioni tariffarie del tributo
Art. 17.D - Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 18.D - Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni
Art. 19.D - Tributo giornaliero
Art. 20.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 21.D – Versamenti
Art. 22.D - Verifiche e controlli

Allegato

- Servizi indivisibili e costi analitici
- Tabella delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente il presupposto del tributo.

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A - Versamenti

1. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risulti inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a "presunzioni semplici", di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 7.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce dal 01 gennaio 2014 il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 86 di data 30/07/2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 115 del 31/10/2012.
2. Rimangono comunque applicabili le norme regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse
3. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES.
4. Rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari IMU e TARES necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa generale, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2014 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 8.A - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

CAPITOLO B – I.M.U.

ART. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, di cui alla Lg. 27/12/2013, n. 147, e D.L. n. 16 del 05/03/2014.

ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3.B - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponente per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

ART. 4.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 5.B - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorali e terreni agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Nel Comune di Omegna, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, sono esenti dall'imposta, essendo il Comune interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34.

ART. 6.B - Equiparazione all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 :
 - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita

risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 7.B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

ART. 8.B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del **16 giugno** (acconto) e la seconda con scadenza il **16 dicembre** (saldo), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il **16 giugno**.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'approvazione del modello e dei codici tributo.

4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

ART. 9.B – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. L'attività di controllo delle somme versate a titolo di Imposta municipale propria, sia con riferimento alla quota di competenza comunale che a quella di competenza statale, è effettuata, sia d'ufficio che su istanza del contribuente, unicamente dall'Ufficio Tributi del Comune, cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti in merito.
4. Le somme da rimborsare da parte del Comune possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previa comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Ufficio tributi, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta municipale propria o di TASI, mediante riduzione degli importi dovuti a tale titolo nei versamenti successivi al momento di verifica dell'istanza di rimborso.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 724 L. 147/2013, le somme erroneamente versate allo Stato a titolo di Imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del Comune, che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall'erario ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al D.M. Economia e Finanze del 29 maggio 2007.

ART. 10.B – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

ART. 11.B – Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992, applicabile anche ai fini IMU in forza del richiamo contenuto nell'art. 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011.

CAPITOLO C - T.A.S.I.

ART. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

ART. 2.C – Presupposto del tributo (art. 2, comma1, lett.f), D.L. 16/2014)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La TASI non si applica ai terreni edificabili, nel momento in cui siano destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale direttamente da parte del possessore, operando in tale ipotesi la finzione di non edificabilità del terreno prevista ai fini IMU.
3. La TASI non si applica in ogni caso ai terreni, anche nel momento in cui non siano destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, ovvero risultino destinati ad utilizzo personale da parte del possessore o anche incolti.
4. Non è soggetto alla TASI, per la quota dovuta dall'occupante, l'imprenditore agricolo professionale o il coltivatore diretto che conduca un terreno edificabile di proprietà di terzi per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale.

ART. 3.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Il detentore versa la TASI nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C(1). La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo Regolamento comunale.

ART. 5.C – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6.C –Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 7.C – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il **16 giugno** per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il **16 dicembre** per il saldo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
5. Il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
6. L'imposta deve in ogni caso essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo, anche in mancanza dell'invio da parte del Comune dei modelli di pagamento preventivamente compilati. In caso di invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati, costituisce obbligo del contribuente verificare la correttezza dei dati indicati dal Comune, al fine di ottemperare correttamente al versamento dell'imposta dovuta, segnalando al Comune eventuali errori contenuti nel modello di pagamento precompilato.

ART. 8.C – Riduzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge per i soggetti iscritti all'A.I.R.E.;
 - e) immobili in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'I.S.E.E. da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.
3. A decorrere dal 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locata o data in comodato d'uso a terzi;

CAPITOLO D - T.A.R.I.

ART. 1.D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

ART. 2.D - Presupposto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Il presupposto della TARI é il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2014.

ART. 3.D – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4.D – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
 - per le utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 170 centimetri;
 - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
 - per le utenze non domestiche
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.D, comma 2, del presente regolamento;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltimento o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo, destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica sportiva;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 6.D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e veterinari	20
Officine autoriparazioni, autocarrozzerie	50
Officine meccaniche, minuterie metalli	40
Pulitura, lucidatura	70

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20.D e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuto speciale in via esclusiva; la detassazione spetta ai magazzini

funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 7.D – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 170 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili; dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

ART. 8.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

ART. 9.D – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B) al presente regolamento, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, sulla base del numero delle rispettive utenze e della quantità di rifiuti rispettivamente prodotta;

- i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, come segue:

- *Ka* : coefficiente fisso;

- *Kb* con coefficiente superiore al massimo per le utenze con unico componente; percentuale decrescente per le altre utenze, in relazione all'opportunità di tutelare maggiormente le famiglie più numerose;

- *Kc* : in relazione alla stima della percentuale di incidenza dei rifiuti domestici e non domestici sul totale dei rifiuti raccolti nell'anno precedente;

- *Kd* : in relazione alla stima della percentuale di incidenza dei rifiuti domestici e non domestici sul totale dei rifiuti raccolti nell'anno precedente e sulla base dei criteri previsti e applicati con riferimento al regime di prelievo in vigore fino al 2013;

ART. 10.D – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio.

2. Al piano finanziario è allegata una relazione nella quale sono indicati:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

e) eventuali ulteriori elementi richiesti.

3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente, che rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 11.D – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come indicato all'articolo 9.D del presente regolamento.

2. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente, dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente, la tariffa del tributo

applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Per i locali della medesima attività economica, ma siti in luoghi diversi, si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

ART. 12.D – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune al 1° gennaio di ogni anno.

3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20.D, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- anziano dimorante in casa di riposo;

- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi;

5. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;

- per i non residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la quantificazione avverrà mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile, che dovrà essere presentata, per l'anno 2015, entro il termine del 31 gennaio 2016.

6. Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo congruaggio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:

- due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 35 mq;

- tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq;

- quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.

ART. 13.D – Obbligazione tributaria

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

ART. 14.D – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
COMPOSTAGGIO DOMESTICO (art. 1, comma 658, Lg. 147/2013)

Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata, nelle vicinanze della propria abitazione e comunque nell'ambito del raggio di 1,5 Km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico.

L'istanza è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza, il contribuente autorizza il Comune o il soggetto gestore, alle verifiche anche periodiche al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

ART. 15.D – Rifiuti assimilati avviati al riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano avviato, oggettivamente ed effettivamente, al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti prodotti sulla superficie tassata, spetta una riduzione del 10% sulla quota variabile del tributo se il peso dei rifiuti mandati al recupero è superiore a kg 5 al mq;

2. Ai fini della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine di presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) apposita dichiarazione, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore spettanza, si provvederà a recuperare la differenza.

3. L'importo è calcolato a consuntivo mediante rimborso o mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 16.D – Riduzioni tariffarie del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, Lg. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, dichiarando nella denuncia originaria o di variazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, riduzione del 20 %;
- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, dichiarando nella denuncia originaria o di variazione di non voler cedere i locali in locazione o in comodato, riduzione del 20 %;
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo effettivamente utilizzati dall'agricoltore, riduzione del 20%.
- d. a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
- e. del 20% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di

inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 17.D – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) Sono esenti dal tributo, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi, le abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune; l'esenzione è accordata di anno in anno, su domanda dell'interessato, in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del Dipartimento Servizi Sociali attestante la sopraindicata circostanza;

b) Sono altresì esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone di età superiore ai 65 anni, con reddito ISEE non superiore ad € 5.000,00;

Il possesso dei requisiti va autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.

c) E' riconosciuta la riduzione del 50 % della tassa a favore dei nuclei familiari con componenti colpiti da handicap grave, individuati in base ai criteri di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104, art. 3, comma 3.

La riduzione spetta a condizione che il reddito ISEE non sia superiore ad € 20.000,00;

Il possesso di tale requisito va autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.

La richiesta di riduzione deve essere corredata da apposito certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale competente.

d) E' riconosciuta la riduzione del 40 %, a favore dei pensionati e dei cittadini disoccupati, iscritti al Centro Provinciale per l'impiego, che non posseggano reddito ISEE superiore ad € 5.000,00 annui.

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono:

- dall'anno corrente, se presentate entro i termini di predisposizione del bilancio dell'anno;

- dall'anno successivo a quello della richiesta, qualora il bilancio sia già stato approvato.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 18.D. – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili.

2. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 20.D.

ART. 19.D – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Non si procede alla bollettazione della tassa giornaliera quando l'importo dovuto è inferiore ad € 5,00 (cinque).

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'Occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle Concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla Vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 20.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare per i contribuenti residenti.
4. Per permettere che la riscossione della Tari possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle effettive variazioni intervenute, il termine per la presentazione della denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
5. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC (di cui al capitolo A), la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
- f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto.

ART. 21.D - Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate a scadenza semestrale, o a discrezione del contribuente, in unica soluzione.

ART. 22.D – Verifiche e controlli

1. Fatto salvo quanto già previsto nella disciplina generale del tributo di cui al capitolo A, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi, anche con modalità informatiche:
 - le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di conto corrente postale dedicato.

NOTE

(1) art. 6.C “Superamento dell'aliquota nella misura dello 0,8 per mille (art. 1, comma 1, lett. a) , D.L. 05/03/2014, n. 16) e detrazione d'imposta” abrogato con DCC n. 34 del 10.06.2015.

ALLEGATO A)

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	
Personale	€ 122.479,98
Materie prime e beni di consumo	€ 55.920,57
- altri beni di consumo	€ 4.614,88
- interventi su parcheggi - piazze e posteggi interrati	€ 13.914,88
- interventi su segnaletica stradale	€ 37.390,81
Spese per servizi	€ 192.320,04
- interventi di manutenzione parchi pubblici	€ 5.000,00
- manutenzione aree a verde pulizia strade piazze comunali	€ 95.605,00
- energia elettrica	€ 3.140,00
- pulizia e spazzamento strade	€ 87.294,04
- interventi tombinature	€ 1.281,00
totale	€ 370.720,59
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Personale	€ -
Materie prime e beni di consumo:	€ 1.225,00
- altri beni di consumo	€ 1.595,06
Spese per servizi:	€ 461.730,33
- manutenzione impianti	€ 19.986,51
- manutenzione impianti	€ 9.898,32
- energia elettrica	€ 431.845,50
Interessi passivi:	€ 3.921,05
totale	€ 466.876,38
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
Personale	
Materie prime e beni di consumo:	€ -
- altri beni di consumo	€ 3.750,00
Spese per servizi:	€ 6.236,56
- automezzo	€ 2.024,99
- energia elettrica	€ 2.216,57
- gas	€ 1.500,00
- telefono	€ 495,00
totale	€ 3.750,00

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	
Personale	€ 13.076,69
Materie prime e beni di consumo:	
Spese per servizi:	
Trasferimenti:	€ 669.499,78
- assistenza farmaceutica indigenti	€ 22.000,00
- emergenze abitative	€ 30.100,00
- fondi per casi di assistenza urgente	€ 200,00
- assistenza infanti illegittimi	€ 29.731,78
- quota servizi socio assistenziali	€ 530.468,00
- consegna domicilio pasti anziani	€ 20.000,00
- altri trasferimenti	€ 2.000,00
- quota canile	€ 35.000,00
Utilizzo beni di terzi:	€ 40.000,00
- atc morosi incolpevoli	€ 40.000,00
totale	€ 722.576,47
SERVIZIO NECROSCOPICO	
Personale	€ 23.633,50
Materie prime e beni di consumo:	€ -
- altri beni di consumo	
Spese per servizi:	€ 115.102,29
- energia elettrica	€ 3.645,67
- telefono	€ 177,36
- acqua	€ 100,00
- gestione servizi cimiteriali	€ 111.179,26
Trasferimenti:	€ 4.758,62
- convenzione con obitorio	€ 4.758,62
totale	€ 143.494,41
SERVIZIO PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	
Personale	€ 351.170,00
Materie prime e beni di consumo:	€ 26.743,63
- carburante	€ 2.897,88
- altri beni di consumo	€ 23.845,75
Prestazioni di servizio:	€ 14.582,10
- altre spese di servizio	€ 11.410,10
- gestione aree di sosta	€ 3.172,00
Utilizzo beni terzi:	€ 26.095,00
- noleggio videosorveglianza	€ 26.095,00
totale	€ 418.590,73
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.126.008,58

ALLEGATO B)

TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.				
	ATTIVITA' PRODUTTIVE			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			
2	Cinematografi e teatri			
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta			
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			
5	Stabilimenti balneari			
6	Esposizioni, autosaloni			
7	Alberghi con ristorante			
8	Alberghi senza ristorante			
9	Case di cura e riposo			
10	Ospedali			
11	Uffici, agenzie, studi professionali			
12	Banche ed istituti di credito			
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli			
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			
16	Banchi di mercato beni durevoli			
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista			
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			
20	Attività industriali con capannoni di produzione			
21	Attività artigianali di produzione beni specifici			
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			
23	Mense, birrerie, amburgherie			
24	Bar, caffè, pasticceria			
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			
28	Ipermercati di generi misti			
29	Banchi di mercato generi alimentari			
30	Discoteche, night club			
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli			
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria			
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari			